

Comune di Anela



## Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela  
Tel. 079/799046 fax 079/799288  
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N° 16</b> Del 20/09/2017	<b>OGGETTO:</b>
-----------------------------------	-----------------

**QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO  
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017.  
MODIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 44 DEL  
29/05/2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>
Dr. Antonio Damiano Mulas
Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

<b>Incarico</b>
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

<b>Presente</b>
X
X
X
X

<b>Assente</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**DATO ATTO** che il CCNL sottoscritto l'11.04.2008, concernente il quadriennio normativo 2006/2009 e il CCNL sottoscritto il 31.07.2009, concernente il biennio economico 2008/2009, sono gli ultimi contratti che regolamentano il comparto Regioni- Autonomie Locali, ed agli stessi occorre pertanto fare riferimento in attesa dei nuovi accordi;

**VISTO** il D.Lgs. 27.10.2009, n°150 recante " attuazione della legge n°4 marzo 2009, n°15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 15.11.2009, che tra l'altro ha modificato in più parti il D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

**CONSIDERATO** che detto D.Lgs. n°165/2001, come modificato dal citato D.Lgs. n°150/2009, all'art.40 prevede che le Pubbliche Amministrazioni riservino al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo, e che possano essere destinate "risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei

limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni”;

**EVIDENZIATO** che dall’analisi di tutto l’impianto del D.Lgs.n°150/2009 appare opportuna per la sua applicazione l’introduzione di un “periodo di transizione” estendibile fino a quando i contratti nazionali di categoria non torneranno ad esaminare la premialità , avendo anche presente che l’art. 40 del D.Lgs. n°165/2001 obbliga le Amministrazioni Pubbliche a fare contrattazione integrativa nei limiti delle leggi e dei contratti, talché sembra corretta un’interpretazione che lascia invariate le vigenti modalità di erogazione del salario accessorio riassunte dall’art.17 del CCNL 01.04.1999 e successive modificazioni, così come dettagliate dalla contrattazione di livello locale;

**VISTO** quindi l’art.31 del CNLL 22.01.2004, il quale prevede che:

- siano annualmente destinate risorse finanziarie alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo le modalità dal medesimo stabilito;
- i fondi prima destinati alla produttività ed allo sviluppo professionale del personale (ex art.15 del CCNL 01.04.1999) sono ora individuati come “risorse decentrate”, suddivise in due tipologie:
  - “risorse stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità;
  - “risorse variabili” aventi carattere di eventualità e di variabilità;

**RILEVATO** che sulla materia di che trattasi è intervenuto:

- il D.L. 31.05.2010, n°78, convertito dalla legge 30.07.2010, n°122, che all’art.9, c.2.bis, ha stabilito: “a decorrere dal 1° gennaio 20011 e sino al 31.12.2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1.c.2 de decreto legislativo 30.03.2001, n°165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010”;
- La legge di stabilità 2016 del 28.12.2015, n°208, che all’art.1, comma 236 è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n°124, [.....] a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [.....], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- Il D.lgs n. 75 del 25/05/2017, art. 23, c. 2 [.....] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, c. 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (finanziaria 2016) è abrogato;
- Accertato quindi che, il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 29/05/2017 di quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2017;

**CONSIDERATO** che nell’anno 2016 un dipendente è andato in pensione e di conseguenza ai sensi dell’art. 23, c. 2 del D.lgs. n. 75/2017 non si dovrà procedere alla riduzione proporzionale del fondo anno 2017 per il dipendente cessato e nel contempo non si dovrà superare per il 2017 il tetto del fondo 2016;

**PRESO ATTO** che nella costituzione del fondo 2017 la RIA (retribuzione individuale di anzianità) va ad incrementare il fondo nella parte fissa, che comunque successivamente si indicherà con il segno meno l'eventuale sforamento del limite del fondo 2016, D.lgs. 75/2017, art, 23, c. 2;

**RILEVATO**, a questo punto, che occorre procedere ad una rettifica della costituzione iniziale del fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel rispetto delle norme sopracitate;

**DATO ATTO** che il fondo produttività per l'anno 2017 è determinato nell'importo così composto:

	importo complessivo	€	<b>20.798,58</b>
ANNO 2017	Spese	€	7.386,96
	Importo a disposizione da utilizzare	€	<b>13.411,62</b>

così come risulta dal prospetto presentato dal responsabile del settore finanziario per l'anno in questione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO che :**

- È stato espresso ai sensi dell'art.49, c.1. del D.Lgs. n°267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio competente;
- È stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell'art.49,c.1, del D.Lgs. n°267/2000;
- È stata rilasciata attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell'art.153,c.5 del D.lgs.n°267/2000;

**CON** voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

## DELIBERA

Di modificare la costituzione del fondo di produttività anno 2017 alla luce di quanto espresso in premessa come si evince dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che così si riassume:

	importo complessivo	€	<b>20.798,58</b>
ANNO 2017	Spese	€	7.386,96
	Importo a disposizione da utilizzare	€	<b>13.411,62</b>

Di dare atto che l'utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di successivi separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall'art.17 del CCNL sottoscritto il 01.04.1999 e successive modificazioni così come dettagliate dalla contrattazione di livello locale.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

**F.to Dr. Antonio Damiano Mulas**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

**Data**   /  /**2017**

**Il Responsabile del Servizio Amm.vo**

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

**Data** **14/09/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dr. Sebastiano Soro

---

N.\_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

**Data** **02/10/2017**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno   /  /   perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

**Data**   /  /  

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

**1.** E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

**Data** **02/10/2017**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**